



# COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

(Provincia di Salerno)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del 25.07.2019

OGGETTO: Articolo 15 ter del decreto Legge 30 aprile 2019, n. 3 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 – Approvazione Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali.

L'anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di luglio, alle ore 19.40, nella sala delle adunanze del Comune di Capaccio Paestum in via Vittorio Emanuele. Alla prima convocazione, in via ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
ALFIERI Francesco	SI		ACCARINO Pasquale	SI	
SICA Emanuele	SI		MEROLA Angelo	SI	
CILIBERTI Igor	SI		VOZA Italo		SI
MASTRANDREA Antonio	SI		SABATELLA Luca		SI
DI FILIPPO Antonio	SI		PAOLINO Ulderico	SI	
CIRONE Giovanni	SI		SICA Vincenzo	SI	
NOBILI Stefania	SI		Quaglia Angelo	SI	
MUCCIOLO Fernando Maria	SI		LONGO Francesco	SI	
SCARIATI Antonio	SI				

Sono presenti gli assessori: DI FILIPPO, BELLELLI, MASIELLO, PICARIELLO, SCARIATI

Consiglieri

Presenti n.15  
Assenti n. 2

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Sica Emanuele, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore.  
La seduta è pubblica.

Illustra l'argomento l'Assessore Scariati che allega intervento.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- l'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 (cd. Decreto Crescita), modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 recante: " misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" disciplina le misure preventive per contrastare l'evasione dei tributi locali;
- in ragione del citato intervento normativo, gli Enti possono adottare misure preventive volte a stimolare il pagamento dei tributi locali, da parte degli esercenti le attività commerciali e produttive, problema sempre più sentito a causa della situazione in cui purtroppo molti Comuni si vengono a trovare allorquando queste attività cessano e risulta difficile recuperare quanto dovuto;
- il citato articolo 15 ter offre ai Comuni la *facoltà* di introdurre, con proprio regolamento, la possibilità di adottare misure preventive al contrasto dell'evasione dei tributi locali che consente all'Ente di non rilasciare , rinnovare o addirittura revocare le licenze, le autorizzazioni, le concessioni e i rinnovi concernenti le attività commerciali o produttive;

### PRESO ATTO CHE:

- ai sensi del summenzionato art. 15- ter, del D.L. n. 34/2019 è stata prevista la possibilità per gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, le SCIA, uniche o condizionate, concernenti le attività commerciali o produttive di disporre, con norma regolamentare, che il rilascio il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti;
- l'art. 15- ter consente agli enti locali di subordinare alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, inerenti le attività commerciali o produttive;
- il mancato pagamento dei tributi locali, configura una violazione tributaria e che pertanto presenta gli estremi dell'illecito e come tale sanzionabile con le norme previste dall'art. 15 - ter del D.L. n. 34/2019;

**VERIFICATO** che l'art. 15 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, **misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locali**, dispone che " *Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti* ";

**RICHIAMATO** l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che riconosce ai comuni ed alle province potestà regolamentare per la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

**RITENUTO** opportuno dover attivare ogni procedura legittimamente percorribile al fine del recupero dei crediti tributari vantati dall'ente, a fronte dei servizi prestati, nei confronti dei contribuenti morosi che non hanno ottemperato al pagamento dei tributi comunali e di conseguenza introdurre le procedure previste dall'art. 15 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58;

**CONSIDERATO** che per adottare le **misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locali**, di cui all'art. 15 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la



legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, occorre approvare un apposito regolamento, per disciplinare le specifiche procedure;

**ATTESO** che l'adozione delle misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locali, di cui all'art. 15 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, rappresenta un'opportunità per il Comune, in quanto offre la possibilità di intensificare le procedure per la lotta all'evasione e di conseguenza riscuotere crediti a residuo;

**VISTA** la bozza del regolamento per l'adozione delle misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locali, di cui all'art. 15 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, predisposta dall'ufficio, che si intende approvare, qui allegata, quale parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione;

**DATO ATTO** che con l'adozione della regolamentazione, di cui sopra, vengono mantenuti gli equilibri di bilancio;

**RITENUTO** opportuno approvare l'allegato regolamento comunale per l'adozione delle misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locali;

**ACQUISITI**, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi, del Responsabile del Servizio Attività Produttive, e di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.

**VISTO** il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

**VISTI:**

- il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
- lo Statuto comunale.
- il vigente regolamento comunale in materia di entrate.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali:

**LONGO:** Ricorda come aveva anticipato nello scorso Consiglio l'argomento.

**SICA VINCENZO:** Dichiara voto favorevole ribadendo comunque che il passaggio nelle commissioni sarebbe stato più utile ai fini dell'approvazione.

**PROCEDUTO** alla votazione, resa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato proclamato dal Presidente: Consiglieri presenti n. 15, astenuti n.///, votanti n. 15, voti favorevoli n. 15, contrari n.///;


## **DELIBERA**

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI APPROVARE** l'allegato Regolamento comunale sulle **misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locali**, di cui all'art. 15 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58;
3. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito internet istituzionale del Comune;
4. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n.446/1997.

Con successiva votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: Consiglieri presenti n.15, astenuti n.///, votanti n.15, voti favorevoli n. 15, voti contrari n.///, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
Emanuele Sica



IL SEGRETARIO  
dr. Andrea D'Amore




---

### ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, Dlgs 267/2000 e dell'art. 32, L. 69/2009.

Li - 1 AGO, 2019

IL SEGRETARIO  
Dr. Andrea D'Amore




### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 1 AGO, 2019

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.  
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li - 1 AGO, 2019

IL SEGRETARIO  
dr. Andrea D'Amore



**COMUNE DI  
CAPACCIO PAESTUM**  
(Provincia di Salerno)

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE  
PREVENTIVE PER SOSTENERE IL  
CONTRASTO ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI  
LOCALI.**

**ART. 15-ter, D.L. N. 34/2019, come modificato dalla  
Legge di conversione 28/6/2019, n. 58**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.07.2019



## INDICE

- Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione del regolamento
- Art. 2 - Definizione di irregolarità tributaria
- Art. 3 - Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente
- Art. 4 - Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze
- Art. 5 - Modalità di verifica delle istanze già autorizzate
- Art. 6 - Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento
- Art. 7 - Norma di rinvio





**Art. 1**  
**(Finalità e ambito di applicazione del regolamento)**

Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

In assenza di specifiche ulteriori norme concernenti l'argomento l'ente ha deciso di dare piena attuazione di tale disposizione al fine di adottare misure preventive che consentano il contrasto dell'evasione dei tributi locali.

Per tributi locali si intendono tutti i tributi gestiti direttamente dall'Ente o da suoi Concessionari.

Nel caso di affidamento in concessione di tributi il Concessionario coopererà con l'ufficio per dare attuazione del presente regolamento nell'ambito delle previsioni contrattuali o di ulteriori previsioni dovessero rendersi necessarie in forza dell'applicazione del presente Regolamento.

**Art.2**  
**(Definizione di irregolarità tributaria)**

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si ritiene che possa esservi irregolarità tributaria allorquando, il soggetto istante abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1 a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva complessivamente superiore all'importo di euro 100,00.

**Art. 3**  
**(Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente)**

Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito o fornendo, nei casi previsti, specifica fideiussione bancaria con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.

In caso di rateazione delle somme dovute, anche il solo mancato pagamento di una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento.



**Art. 4**  
**(Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze)**

All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l'ufficio attività produttive procede a richiedere all'ufficio tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.

Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'ufficio attività produttive, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria ferme restando le disposizioni del successivo articolo 5.

Sono esclusi subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte e le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di attività preesistenti, da parte di un medesimo soggetto che esercitava in precedenza, o comunque di un soggetto, anche costituito in forma societaria che sia ad esso direttamente e/o indirettamente riconducibile.

**Art. 5**  
**(Modalità di verifica delle istanze già autorizzate)**

In sede di prima applicazione entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, e poi con cadenza mensile un elenco aggiornato, l'ufficio attività produttive provvede a inviare all'ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'articolo 1 l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria.

L'ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'articolo 1 provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all'ufficio attività produttive.

Per i tributi a liquidazione dell'ufficio entro 30 giorni dalle date di scadenza dei versamenti dovuti l'ufficio procederà alla verifica dello stato di irregolarità tributaria inviando l'elenco dei soggetti morosi al competente ufficio per la sospensione del provvedimento autorizzatorio, che sarà formalizzato con provvedimento da notificarsi ai soggetti morosi e che avrà effetto solo dalla notificazione dello stesso.

Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata dall'Ufficio tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo web di Agenzia delle entrate riscossione.

**Art. 6**  
**(Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento)**





Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali concessionari procederanno a concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie dandone comunicazione al Segretario comunale.

**Art. 7**  
**(Norma di rinvio)**

Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai regolamenti approvati dall'Ente.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located in the bottom right corner of the page.